

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2026 09 15	2027 01 01	9999 99 99

Generalità

La normativa prudenziale consente agli enti, al verificarsi di determinate condizioni, di riconoscere l'effetto di riduzione del rischio di controparte alle seguenti tipologie di accordi di compensazione contrattuale¹:

- a) contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i crediti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;
- c) accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti per enti che hanno ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto metodo. Le autorità competenti comunicano all'Autorità Bancaria Europea un elenco degli accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti approvati.

Inoltre, la normativa di bilancio (cfr. Circolare n. 262) prevede che alcune delle suddette tipologie contrattuali, al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 42 dello IAS 32, producano effetti nello stato patrimoniale e nelle correlate informative di Sezione B. La Nota integrativa, infine, prevede informazioni sulle operazioni della specie indipendentemente dal fatto che abbiano dato luogo a una compensazione ai sensi del paragrafo 42 dello IAS 32.

¹ Vi rientrano, a titolo di esempio, gli accordi di compensazione su derivati, le operazioni di pronti contro termine che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA - *global master repurchase agreements* - , le operazioni di prestito titoli che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA - *global master securities lending agreements*.

La documentazione PUMA non tratta, allo stato attuale, gli accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti, così come definiti dal CRR. Per quanto riguarda le altre casistiche, ai fini della produzione delle informative di Bilancio/Nota Integrativa e delle segnalazioni di vigilanza (prudenziali, statistiche, ecc.) è necessario seguire le modalità di alimentazione dell'input di seguito indicate. È la procedura poi a guidare la generazione dai singoli contratti ovvero dalle FTO di sintesi dell'accordo di compensazione. Il campo-guida è rappresentato dal portafoglio IAS (campo 05312), che viene impostato, a seconda che le operazioni diano luogo o meno a una compensazione ai sensi del paragrafo 42 dello IAS 32, con gli usuali valori da A010 a A130 per l'attivo e da P011 a P180 per il passivo o, alternativamente, con i valori da C010 a C120 e da D011 a D180.

Indicazioni per la predisposizione dell'input

Accordi bilaterali di compensazione: operazioni SFT

I contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte devono essere alimentati nel modo seguente:

- i singoli contratti rientranti nell'accordo devono essere sempre forniti utilizzando le forme tecniche originarie pertinenti (es. FTO 01103.02, 01789.02, ecc.), e le relative forme tecniche ausiliarie, con le caratteristiche previste per queste dall'input PUMA e con l'opportuna valorizzazione dei campi **05543 - CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI BILATERALI DI**

COMPENSAZIONE CONTRATTUALE (SFT) e 05777 – ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE;

- parallelamente, gli effetti della compensazione devono essere rilevati attraverso la specifica **FTO 01681.02 – OPERAZIONI SFT SOGGETTE AD ACCORDI QUADRO DI COMPENSAZIONE**, che identifica l'accordo nella sua interezza, corredata di tutte le informazioni necessarie.

Si fa presente che rientrano nell'accordo quadro di compensazione anche gli impegni per PCT da regolare sia attivi che passivi (FTO 01561.01 e 01565.64/74 con campo 00217 uguale a 1).

Eventuali garanzie reali finanziarie poste a garanzia devono essere alimentate utilizzando le FTO 01063.11 (per i titoli) e 01115.18/32 (per i depositi cash), avendo cura di valorizzare il campo 05777 con il codice dell'accordo quadro.

Eventuali garanzie reali finanziarie che assistono l'accordo devono essere alimentate utilizzando le consuete FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash), avendo cura di valorizzare il campo 05777 con il codice dell'accordo quadro e di collegarle alla FTO 01681.02 di cui sopra secondo le regole generali PUMA.

Eventuali rettifiche di valore (svalutazioni/riduzioni di fair value riconducibili al deterioramento della controparte) devono essere alimentate sulle consuete FTA 01941.03/01111.13 sia a totale, collegandole alla FTO di sintesi dell'accordo 01681.02, sia ripartite, collegandole alle FTO rientranti nell'accordo.

Accordi bilaterali di compensazione: derivati

I derivati creditizi e finanziari rientranti in accordi di compensazione devono essere alimentati nel modo seguente:

- i singoli contratti derivati devono essere sempre rilevati nelle FTO di pertinenza e con le caratteristiche previste per queste dall'input PUMA e con l'opportuna valorizzazione dei campi **00543 - CONTRATTO DERIVATO SOGGETTO A ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE** e **05666 – ACCORDO BILATERALE DI COMPENSAZIONE**.
- parallelamente, gli effetti della compensazione devono essere rilevati attraverso la **FTO 01592.01 – CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE – ALTRI CONTRATTI**.

Nel valorizzare il campo 05315 occorre tenere presente che il saldo positivo/negativo derivante dalla compensazione effettuata ai sensi dello IAS 32 paragrafo 42 tra i contratti derivati allocati nel portafoglio di negoziazione e i contratti derivati di copertura (campo 00543 =3) deve essere allocato nel portafoglio di negoziazione o in quello di copertura a seconda che il valore assoluto del fair value dei derivati allocati nel portafoglio di negoziazione sia superiore o inferiore al valore assoluto del fair value dei derivati di copertura.

Eventuali garanzie reali finanziarie poste a garanzia devono essere alimentate utilizzando le FTO 01063.11 (per i titoli) e 01115.18/32 (per i depositi cash), avendo cura di valorizzare il campo 05666 con il codice dell'accordo bilaterale.

Eventuali garanzie reali finanziarie che assistono l'accordo devono essere alimentate utilizzando le consuete FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash), avendo cura di valorizzare il campo 05666 con il codice

dell'accordo bilaterale e di collegarle alla FTO 01592.01 secondo le regole generali PUMA.

Eventuali riduzioni di fair value riconducibili al deterioramento della controparte devono essere alimentate sulla consueta FTA 01111.13 sia a totale, collegandole alla FTO di sintesi dell'accordo 01592.01, sia ripartite, collegandole alle FTO rientranti nell'accordo.

L'alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione di alcuni particolari campi di input. Si citano per la loro rilevanza i seguenti:

Campo 00543 - DIGIT PER CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE

Il campo da alimentare sulle FTO di derivati assume i valori:

0 = NO

1 = SI, MA NON OGGETTO DI COMPENSAZIONE IN BILANCIO

3= SI, OGGETTO DI COMPENSAZIONE ANCHE IN BILANCIO

Campo 05543 - CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE (SFT)

Il campo da alimentare sulle FTO di operazioni SFT assume i valori:

0 = NO

1 = SI, VALIDO AI SOLI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E NON DI BILANCIO

2 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E DI BILANCIO

3 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSO NSFR E ESCLUSO LEVA FINANZIARIA) E BILANCIO

4 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSI NSFR E LEVA FINANZIARIA) E BILANCIO

9 = SI. VALIDO SOLO AI FINI RESOLUTION PLANS (NO COREP, NO BILANCIO, NO NSFR, NO LEVA)

Si precisa che il valore 9 è utilizzato per identificare gli accordi di compensazione validi ai soli fini della segnalazione dei template granulari (da Z 11.00 a Z 17.00) del *reporting Resolution Plans*.

Campo 05448 - FORMA TECNICA SOTTOSTANTE AL CONTRATTO DERIVATO

Il campo è richiesto sulla FTO 01592.01 per specificare quali sono le tipologie di derivati rientranti nell'accordo:

1=TITOLI DI DEBITO E TASSI DI INTERESSE;

2=TITOLI DI CAPITALE E INDICI AZIONARI;

3=TASSI DI CAMBIO E ORO;

4=MERCI;

5=ALTRI VALORI;

6=DERIVATI CREDITIZI COMPENSATI (valore valido solo per FTO 01592.01);

7=DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI COMPENSATI (valore valido solo per FTO 01592.01)

Il valore 6 è previsto per accordi nei quali rientrano solo derivati creditizi. Nel caso, infine, di accordi "cross product", ovvero quelli nei quali rientrano sia derivati finanziari sia derivati creditizi, è necessario impostare il valore 7.

Campo 05666 - ACCORDO BILATERALE DI COMPENSAZIONE

Tale campo, in quanto rappresenta il campo "chiave" che consente di identificare e collegare tutte le componenti dell'accordo, al fine di poter eseguire il ragionamento R10 e le funzioni extra-tabellari F16_XX che calcolano l'EAD ai fini del rischio di controparte (secondo le regole previste dalla CRR2 in vigore a

partire dalla data contabile 30 giugno 2021), è richiesto in input:

- sulle FTO delle operazioni rientranti nell'accordo (01568.02/06, 01593.01/05, 01594.01/05, 01597.01/05/09);
- sulla FTO di sintesi dell'accordo (01592.01);
- e sulle FTO relative agli strumenti finanziari (01063.11) e ai depositi cash posti in garanzia (01115.18/32) e sulle FTA degli strumenti finanziari (09701.04) e dei depositi cash ricevuti in garanzia (09701.08) connesse con l'accordo.

Campo 05777 - ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE

Tale campo, in quanto rappresenta il campo “chiave” che consente di identificare e collegare tutte le componenti dell’accordo al fine di poter eseguire il ragionamento R10 – RAG_ACCOMP e al fine di soddisfare le previsioni normative della Credit Risk Mitigation (CRM - cfr. I0717), è richiesto in input:

- sulle FTO delle operazioni rientranti nell'accordo (01101.02/32, 01103.02/06, 01561.01, 01565.64/74, 01621.00, 01623.00, 01715.02, 01787.00, 01789.02/06;
- sulla FTO di sintesi dell'accordo (01681.02);
- e sulle FTO relative agli strumenti finanziari (01063.11) e ai depositi cash posti in garanzia (01115.18/32) e sulle FTA degli strumenti finanziari (09701.04) e dei depositi cash ricevuti in garanzia (09701.08) connesse con l'accordo.

L'accensione di tale campo presuppone la verifica dei requisiti di eleggibilità generici e specifici della fattispecie in oggetto previsti dalla CRM.

È di natura alfanumerica (16 bytes).

Campo 05665 - CODICE DI MARGIN AGREEMENT

Tale campo, rappresenta il campo “chiave” che permette di indicare la presenza o meno di un “margin agreement”. Tale campo viene utilizzato nell’ambito delle funzioni extra-tabellari F16_XX che calcolano l’EAD ai fini del rischio di controparte (secondo le regole previste dalla CRR2 in vigore a partire dalla data contabile 30 giugno 2021) per identificare e collegare tutte le componenti

dell'accordo di margine. In particolare, tale campo, oltre che sulla FTO dell'accordo bilaterale di compensazione, viene richiesto:

- ✓ sulle singole FTO dei derivati (01593.XX, ecc.) che fanno parte dell'accordo bilaterale di compensazione e delle relative garanzie ricevute associate FTA 09701.04 (per i titoli) e 09701.08 (per i depositi cash) connesse con l'accordo di margine;
- ✓ Sulle FTO delle eventuali garanzie reali finanziarie fornite (FTO 01063.11 (per i titoli), 01115.18/32 (per i depositi cash) e 01226.66/74 (cash)) connesse con l'accordo di margine.

Campo 05814 – TH

Il campo 05814 è la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia ("*margin agreement*"), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale. Tale campo viene utilizzato nell'ambito delle funzioni extra-tabellari F16_XX che calcolano l'EAD ai fini del rischio di controparte (secondo le regole previste dalla CRR2 in vigore a partire dalla data contabile 30 giugno 2021).

Campo 05815 – MTA

Il campo 05815 è l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia ("*margin agreement*"). Tale campo viene utilizzato nell'ambito delle funzioni extra-tabellari F16_XX che calcolano l'EAD ai fini del rischio di controparte (secondo le regole previste dalla CRR2 in vigore a partire dalla data contabile 30 giugno 2021).

Campo 05458 – TIPOLOGIA OPERAZIONI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO

Il campo è richiesto sulla FTO 01681.02 per discriminare gli accordi quadro in base alla tipologia di operazioni in essi ricomprese. Il campo assume i valori:

0 = PRONTI CONTRO TERMINE;

1 = PRESTITO TITOLI ASSIMILATO A PRONTI CONTRO TERMINE;

2 = ALTRE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI.

3= PCT DA REGOLARE

Campo 06210 – AMMONTARE COMPENSATO

Tale campo, richiesto in input sulle FTO 01592.01 e 01681.02 a prescindere dal rispetto delle condizioni per la compensazione in bilancio, contiene l'ammontare compensato nell'ambito dell'accordo di compensazione.

Campo 06211 – AMMONTARE NETTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Campo 06212 – AMMONTARE NETTO DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

Tali campi sono richiesti in input, in alternativa tra di loro, sulla FTO 01681.02 a prescindere dal rispetto delle condizioni per la compensazione in bilancio.

06205 - AMMONTARE ATTIVO NETTO DEI FLUSSI DI CASSA PER LEVERAGE (SFT)

Tale campo deve essere alimentato in input sulla FTO di sintesi dell'accordo 01681.02 (operazioni SFT) nel caso di accordi di compensazione validi a fini leva finanziaria (campo 05543=4).

Accordi di compensazione di operazioni SFT ai fini NSFR

Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con **una stessa controparte** sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo **429 ter²**, paragrafo 4. Gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
- b. il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo

² Nella versione in inglese del Regolamento l'articolo è il "429b".

dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;

- c. le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.

Occorre individuare, ai fini della compensazione, gli strumenti finanziari ricevuti e postati a garanzia negli accordi di compensazione di operazioni SFT (PCT e prestito titoli) con l'opportuna valorizzazione dei campi 05543 (valorizzato a 3 o 4) e 05777 – ACCORDO QUADRO DI COMPENSAZIONE;

- parallelamente, gli effetti della compensazione devono essere rilevati attraverso la specifica FTO 01681.02 – OPERAZIONI SFT SOGGETTE AD ACCORDI QUADRO DI COMPENSAZIONE, che identifica l'accordo nella sua interezza, corredata di tutte le informazioni necessarie;
- la funzione extratabellare F79 – COMPENSAZIONE OPERAZIONI SFT – NSFR consente di calcolare l'ammontare compensato netto attivo (**campo 06223 – AMMONTARE COMPENSATO NETTO ATTIVO PER NSFR**) o passivo (**campo 06224 – AMMONTARE COMPENSATO NETTO PASSIVO PER NSFR**) e la relativa ponderazione da applicare (campi 05182 o 05183).

Per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli accordi-quadro di compensazione per le operazioni SFT e per le operazioni di impegno per PCT l'utilizzo a fini CRM delle informazioni sopra descritte è riportato nelle funzioni F05_2_6 (LA CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA 3) e F05_2_7 (CREDIT RISK MITIGATION GRANDI ESPOSIZIONI).

Le informazioni di cui sopra consentono altresì la generazione dello stato patrimoniale e delle relative tabelle di Parte B, inclusa la tabella di dettaglio relativa alle “attività/passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi quadro di compensazione o ad accordi similari”.